

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2020, n. 18

PAR FSC 2007/2013. Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato PTI "Vivere il rurale, partecipare alla Metropoli", di cui al DPGR n. 20 del 24 marzo 2015. Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del dlgs 267/2000, del nuovo Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 31/01/2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

l'Accordo di Programma attuativo del PTI "Vivere il rurale, partecipare alla Metropoli" è stato sottoscritto con firma digitale in data 02/03/2015 e approvato con Decreto del Presidente n. 20 del 24 marzo 2015;

successivamente l'Accordo è stato modificato con DGR n. 11-5883 del 10/11/2017, sottoscritto in data 13 Giugno 2018 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 09/07/2018;

è stato approvato l'Atto integrativo al suddetto Accordo con DPGR 56 del 27 Luglio 2018, che da ultimo è stato modificato ed integrato con DPGR n. 18 del 27 marzo 2019.

Richiamato che con la deliberazione 24 novembre 1997 n. 27-23223, come da ultimo modificata con deliberazione 3 agosto 2018, n. 1-7327, la Giunta regionale ha assunto "direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

Preso atto che in data 23 ottobre 2019 si è svolta la riunione del Collegio di vigilanza ai fini della verifica e aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi nella realizzazione delle opere.

Dato atto che:

ai sensi dell'articolo 12.2 delle direttive di cui alla DGR n. 27-23223 del 24/11/1997, con riferimento all'articolo 16, comma 4 dell'accordo di programma, sono stati convocati esclusivamente i soggetti titolari dei progetti non conclusi e che è stato quindi convocato soltanto l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese;

come risulta dal verbale di tale seduta agli atti del Settore Programmazione Negoziata, è emersa la necessità di prorogare gli interventi:

- "Park-way panoramica" dal 30 Giugno 2019 al 30 Giugno 2020;
- "Strada dei colori e dei sapori: realizzazione punto di accoglienza e promozione turistica" dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020;

tale necessità deriva dall'impossibilità di completare gli interventi nei tempi previsti in quanto:

per l'intervento "Park way" è in corso l'approvazione di una variante progettuale riguardante una quota parte residuale dell'intervento, anche a seguito dell'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta concesso con D.G.R. n. 10-7675 del 12/10/2018;

per l'intervento "Strada dei colori e dei sapori" si sono evidenziate criticità relative alla concessione dei locali da parte di GTT (rinnovo del contratto di affitto) che non hanno consentito l'attivazione delle azioni previste;

il Collegio ha preso atto di tale variazione e ha preso atto della necessità di modificare l'Accordo.

Dato atto, inoltre, che:

ai sensi dell'articolo 12 della DGR 27-23223/1997 si è proceduto con la riunione della Conferenza per la modifica dell'Accordo di Programma che ha approvato la proroga deliberata dal Collegio di vigilanza, come risulta agli atti del Settore Programmazione negoziata;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 2019 è stato pubblicato l'avvio del procedimento di proroga dell'accordo;

in data 19/11/2019 si è svolta la riunione della seconda Conferenza ed è stata approvata la modifica all'accordo di programma relativamente alla data di scadenza da prorogare per gli interventi in capo all'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese, in particolare:

- l'intervento "Park-way panoramica" dal 30 Giugno 2019 al 30 Giugno 2020;
- l'intervento "Strada dei colori e dei sapori: realizzazione punto di accoglienza e promozione turistica" dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020.

Richiamata la delibera CIPE 57/2016, pubblicata sul GURI n. 97 del 27.4.2017, la quale prende atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse".

Richiamato che con DGR n. 39 - 614 del 29/11/2019 è stato modificato il suddetto Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato "Vivere il rurale, partecipare alla Metropoli", approvando il nuovo schema di Atto integrativo all'Accordo, da sottoscrivere con l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese;

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che in data 31/01/2020 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Atto integrativo tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

È approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e a modifica ed integrazione dell'Accordo di cui al DPGR n. 20 del 24 marzo 2015, da ultimo modificato ed integrato con DPGR n. 18 del 27 marzo 2019, l'Atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese, relativo al Programma Territoriale Integrato "Vivere il rurale, partecipare alla Metropoli", in attuazione del PAR FSC 2007/2013, sottoscritto con firma digitale in data 31/01/2020 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta (SHA-256): d3e46e01d5d103472deadd4cb1f52ec7b3581fcb324a6fd8ac932ab8e91993ea, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- ✓ Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- ✓ Presidente dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese o suo delegato.

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

Allegato

PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012. “Asse III
– riqualificazione territoriale“ – Linea di azione: “Programmi
Territoriali Integrati”

Atto integrativo all’ Accordo di Programma

tra

la Regione Piemonte,

e

l’Ente di gestione delle aree protette del Po torinese

relativo al

Programma Territoriale Integrato
“VIVERE IL RURALE, PARTECIPARE ALLA
METROPOLI”

Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

PREMESSO CHE

in attuazione del PAR FSC 2007-2013 di cui alla DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013, in data 02/03/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, i Comuni di Riva Presso Chieri, Chieri, Santena, Pralormo, Marentino, Baldissero Torinese, La Città Metropolitana Di Torino, l'ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese, relativo al Programma Territoriale Integrato "Vivere il rurale, partecipare alla Metropoli" e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 24 marzo 2015;

successivamente l'Accordo è stato modificato, ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997, con DGR n. 11-5883 del 10/11/2017, sottoscritto in data 13 Giugno 2018 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 09/07/2018.

Con successiva DGR 13-7120 del 29/06/2018 è stato approvato l'atto integrativo all'Accordo, sottoscritto il 16 Luglio 2018 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 27 Luglio 2018 relativo alla proroga per la fine dei lavori dell'intervento del Comune di Riva presso Chieri.

Con DGR n. 10-7675 del 12/10/2018 è stato approvato un successivo atto integrativo, sottoscritto il 8 marzo 2019 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 27 marzo 2019 relativo alla proroga per la fine dei lavori degli interventi dei Comuni di Baldissero Torinese, Santena e dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese.

CONSIDERATO CHE

In data 23 ottobre 2019 si è svolta la riunione del Collegio di vigilanza ai fini della verifica e aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi nella realizzazione delle opere.

Ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997, con riferimento all'art. 16 c4 dell'accordo di programma, sono stati convocati esclusivamente i soggetti titolari dei progetti non conclusi, è stato quindi convocato solo l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese.

Nel corso della seduta è emersa la necessità di prorogare gli interventi:

- "Park-way panoramica", per il quale si propone la proroga dal 30 Giugno 2019 al 30 Giugno 2020;
- "Strada dei colori e dei sapori: realizzazione punto di accoglienza e promozione turistica", per il quale si propone la proroga dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020.

Tale necessità deriva dall'impossibilità di completare gli interventi nei tempi previsti in quanto: per l'intervento "Park way" è in corso l'approvazione di una variante progettuale riguardante una quota parte residuale dell'intervento, anche a seguito dell'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta concessa con D.G.R. n. 10-7675 del 12/10/2018.

Per l'intervento "Strada dei colori e dei sapori" si sono evidenziate criticità relative alla concessione dei locali da parte di GTT (rinnovo del contratto di affitto) che non hanno consentito l'attivazione delle azioni previste.

Il Collegio ha preso atto di tale variazione ed ha preso atto della necessità di modificare l'Accordo.

Ai sensi dell'art. 12 della DGR 27-23223/1997 si è proceduto con la Conferenza per la modifica dell'Accordo di Programma che ha approvato la proroga deliberata dal Collegio di vigilanza.

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 2019 è stato pubblicato l'avvio del procedimento di proroga dell'accordo;

in data 19/11/2019 si è svolta la riunione della seconda Conferenza ed è stata approvata la modifica all'accordo di programma relativamente alla data di scadenza da prorogare per gli interventi in capo all'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese:

- "Park-way panoramica", prorogato dal 30 Giugno 2019 al 30 Giugno 2020;
- "Strada dei colori e dei sapori: realizzazione punto di accoglienza e promozione turistica", prorogato dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

la delibera CIPE 57/2016, pubblicata sul GURI n. 97 del 27.4.2017, prende atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse"; si rende necessario adeguare la scadenza dell'Accordo alla conclusione dei programmi d'investimento così come sopra descritto;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino che ha approvato, con D.G.R. n. 39 - 614 del 29/11/2019, il presente schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma di cui al DPGR n. 18 del 27 marzo 2019;

E

l'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, rappresentato dal Presidente pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Corso Trieste, 98 - 10024 Moncalieri (TO) che ha approvato con Decreto n. 65 del 30/12/2019 il presente schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma di cui al DPGR n. 18 del 27 marzo 2019;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Atto integrativo all'Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria.

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del programma dei progetti indicati nelle schede intervento, contenenti il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del

procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento/gli interventi di cui all'articolo 2;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui alle singole schede intervento;
- per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati oggetto dell'Accordo;
- per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile dell'attuazione della linea d'azione;
- per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
- per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8;
- per "Sistema di gestione e controllo" il "Manuale per la gestione ed il controllo", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i., che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Art. 4 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle singole Schede intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'insieme di interventi oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all'approvazione del Collegio di Vigilanza l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c) gli Enti sottoscrittori si impegnano ad adempiere a quanto previsto nel vigente "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e, in particolare:
- a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - a permettere l'accesso degli addetti ai controlli di primo e di secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
- d) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e riprogrammazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 177.777,00 comprensivo delle risorse PAR FSC e di quelle oggetto di cofinanziamento degli Enti sottoscrittori, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti riportate nelle tabelle successive:

Tabella n. 1 "Park-way panoramica".

Beneficiario: Ente di gestione delle aree protette del Po e della collina torinese.

FONTE	2014	2016	TOTALE
ENTE PARCO	13.333,00		13.333,00
FONDO PAR/FSC		120.000,00	120.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	13.333,00	120.000,00	133.333,00

Tabella n. 2 “Strada dei colori e dei sapori: realizzazione punto di accoglienza e promozione turistica”.

Beneficiario: Ente di gestione delle aree protette del Po e della collina torinese.

FONTE	2016	2019	2020	TOTALE
ENTE PARCO		4.444,00		4.444,00
FONDO PAR/FSC	20.000,00		20.000,00	40.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	20.000,00	4.444,00	20.000,00	44.444,00

2. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza dei soggetti beneficiari/realizzatori, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.

La proposta deliberata dal Collegio di Vigilanza viene presentata alla Giunta Regionale per la sua approvazione .

3. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dalla Giunta Regionale, possono essere riprogrammate per finanziare interventi:

- a. strettamente connessi al progetto già finanziato (opere migliorative e complementari);
- b. inseriti in programmi pluriennali, coerenti con il programma approvato;
- c. compresi nelle “liste d’attesa prioritaria” coerenti con il programma approvato;
- d. inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza

4. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità tale da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. Il trasferimento delle risorse avverrà secondo le seguenti modalità:

Per l’intervento: “Park–way panoramica”:

- prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell’importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di sottoscrizione dell’accordo di programma e comunque in presenza di progettazione definitiva che determini l’immediata cantierabilità degli interventi.

- 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
- 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell'80% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
- il saldo del 10% a seguito di collaudo o di realizzazione completa dell'intervento.

Per l'intervento: "Strada dei colori e dei sapori: realizzazione punto di accoglienza e promozione turistica":

- prima quota a titolo di anticipo, del 50% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di sottoscrizione dell'accordo di programma sarà liquidato a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvio del procedimento.
- Seconda quota del 50% a saldo, a seguito di collaudo o di realizzazione completa dell'intervento.

La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire come di seguito specificato:

- l'intervento "Park-way panoramica" in capo all' Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese, prorogato dal 30 Giugno 2019 al 30 Giugno 2020;
- l'intervento "Strada dei colori e dei sapori: realizzazione punto di accoglienza e promozione turistica" in capo all' Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese, prorogato dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020;

3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Programmazione negoziata – Via Bertola 34, Torino.
4. Le parti si impegnano a tenere conto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica ai fini dell'attuazione dell'intervento.
5. Agli enti è richiesto un cofinanziamento minimo del 10%, così come indicato nelle schede intervento allegate al presente Accordo, la cui ottemperanza sarà oggetto di apposito controllo.

Art. 7

Enti attuatori/beneficiari

1. Gli Enti attuatori degli interventi e beneficiari del contributo sono:

- l'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Dario Zocco;

Art. 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.

2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine determinato. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere, contenute nel Manuale di Controllo e gestione.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Art. 9

Responsabili degli interventi

1. I Responsabili degli interventi, così come individuati dai rispettivi Enti d'appartenenza, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento dal DPR 5 ottobre 2010 n 207 ex artt. 9 e 10 per i lavori e ex artt. 272 e 273 per i servizi e le forniture, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una

relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10 **Sistema di Monitoraggio**

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. Richiede inoltre la redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse PAR FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per ciascun intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali;
 - indicatori di programma.

Art. 11 **Controlli**

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo, al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo, gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dal dirigente del Settore Edilizia sociale della Regione Piemonte. Consistono in:
 - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento,
 - Verifiche in loco, su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit della Regione Piemonte, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno, e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Art. 12 **Revoca del finanziamento: totale o parziale**

1. Le revoche totali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta del ODP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;

- modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
 3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dai RAP, anche su proposta dell'OdP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
 4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.
 5. Relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
 6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli previste nel Manuale regionale di Gestione e Controllo, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - i. rimuovere le criticità intervenute;
 - ii. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - iii. verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano nei procedimenti di attuazione degli interventi al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 15
Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16
Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi come di seguito specificato:
 - l'intervento "Park-way panoramica" in capo all' Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese, prorogato dal 30 Giugno 2019 al 30 Giugno 2020;
 - l'intervento "Strada dei colori e dei sapori: realizzazione punto di accoglienza e promozione turistica" in capo all' Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese, prorogato dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta dei responsabili degli interventi, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa nazionale, alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PAR FSC;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nelle schede intervento;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.
4. Nel caso in cui alcuni progetti non trovino conclusione entro la scadenza prevista, l'accordo potrà essere rinegoziato esclusivamente con i soggetti titolari dei progetti non conclusi, ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997.

Articolo 17
Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno definire eventuali ulteriori interventi coerenti con le finalità del PTI..

Articolo 19
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 20
Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la REGIONE PIEMONTE

Per L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE